

L.R. 30 luglio 2015, n. 14: *"Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari"* – Oggetto assembleare n. 842/2015

SCHEDA TECNICA FINANZIARIA

**allegata al testo del pdl licenziato dalla Commissione V
nella seduta del 20 luglio 2015**

Oggetto 842: Progetto di legge regionale "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari."

Testo licenziato dalla Commissione V nella seduta del 20 Luglio 2015

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Analisi

Per la presente legge non sono previsti oneri aggiuntivi per la Regione, in quanto trattasi di norma che ridefinisce i rapporti tra i servizi pubblici e l'utilizzo coordinato e finalizzato delle risorse per promuovere l'inclusione socio-lavorativa delle persone in condizione di vulnerabilità e fragilità. I Comuni, per gli interventi previsti, ricorreranno a proprie risorse e alle risorse loro destinate dal bilancio regionale al "Fondo Sociale Regionale" quale concorso per l'attuazione dei piani di zona previsti dalla legge regionale 2 del 12 marzo 2003. Le Aziende Unità Sanitarie Locali, faranno fronte con le risorse a loro destinate dal bilancio regionale Fondo sanitario regionale - Legge 833/78 e ss.mm. . La Regione, per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, farà ricorso ai seguenti fondi già stanziati sul Bilancio regionale:

- Fondo Sociale Europeo Programma Operativo 2014 - 2020 (Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 12/012/2014 C(2014)9750 di approvazione) Obiettivo tematico 9 "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione, per le azioni relative agli interventi a favore delle persone svantaggiate in termini di aiuti all'integrazione lavorativa e qualificazione professionale", d'ora in poi FSE;
- Fondo Nazionale disabili di cui alla Legge 68/99 assegnate alla Regione, d'ora in poi FND,
- Fondo Regionale Disabili previsto dalla Legge Regionale 17/2005, d'ora in poi FRD.

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Analisi degli articoli

Articolo 1

Finalità

Norma di principio, che definisce l'oggetto della legge, al fine di promuovere l'inserimento al lavoro nonché sostenere l'inclusione sociale e l'autonomia, attraverso il lavoro, delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità

Articolo 2

Persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità

Norma di principio che definisce gli strumenti di valutazione della fragilità e vulnerabilità delle persone.

Articolo 3

Linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociale e sanitari

Definisce tempi e modalità con le quali la Giunta Regionale definisce e approva le linee di programmazione integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociale e sanitario che prevedono: le risorse, i criteri di riparto territoriale e l'elenco delle azioni ammissibili. I Comuni o Unione di Comuni faranno fronte con risorse loro destinate dal bilancio regionale al Fondo Sociale Regionale quale concorso per l'attuazione dei piani di zona previsti dalla legge regionale 2 del 12 marzo 2003. Per la Regione si farà fronte con: il FSE per le azioni rivolte a persone svantaggiate e disabili non compresi negli interventi previsti dalla Legge 68/99, il FRD per gli incentivi e aiuti per l'inserimento delle persone disabili ai sensi della Legge 68/99, il FND per incentivi alle imprese che assumono disabili ai sensi dell'Articolo 13 della predetta Legge 68/99 e il Fondo sanitario regionale per quanto attiene ai supporti di tipo sanitario.

Articolo 4

Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociale e sanitario e programmi di attuazione annuale

Norma di principio che a livello distrettuale definisce gli obiettivi, le priorità, le misure di intervento ed organizzazione delle equipe multi professionali di cui al successivo articolo 11 nonché le modalità di coordinamento con i programmi per le politiche del lavoro (L.R. 1° agosto 2005, n. 17) e con il piano di zona (L.R. 12 marzo 2003, n. 2). E' approvato con un Accordo di programma (ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267-Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sottoscritto da regione ASL e Comuni o Unione di Comuni del territorio interessato.

Articolo 5

Concertazione regionale

Norma di principio che definisce le modalità di consultazione delle parti sociali per quanto attiene i contenuti della Legge e le disposizioni attuative.

Articolo 6

Risorse

Per l'attuazione del Piano integrato di cui all'Articolo 4 gli enti sottoscrittori individuano risorse e riparto delle stesse. I Comuni o Unione di Comuni faranno fronte con risorse loro destinate dal bilancio regionale al Fondo Sociale Regionale quale concorso per l'attuazione dei piani di zona previsti dalla legge regionale 2 del 12 marzo 2003. Per la Regione si farà fronte con: il FSE, per le azioni relative agli interventi a favore delle persone svantaggiate e i disabili non compresi negli interventi previsti dalla Legge 68/99 in termini di aiuti all'integrazione lavorativa e qualificazione professionale, il FRD per gli aiuti ai disabili ai sensi della Legge 68/99 e il FND per gli incentivi e aiuti per l'inserimento delle persone disabili ai sensi dell'art. 13 della Legge 68/99, e il Fondo sanitario regionale per quanto attiene ai supporti di tipo sanitario.

Articolo 7

Revisione degli ambiti territoriali dei centri per l'impiego

Norma che ridefinisce l'ambito territoriale dei centri per l'impiego al fine di farli coincidere con quelli dei distretti, facilitando così la definizione del Piano territoriale integrato.

Articolo 8

Modalità di gestione integrata

Norma di principio che stabilisce la modalità integrata quale modalità prioritaria per la gestione dei servizi del lavoro, sociale e sanitario che devono sostenere l'inclusione delle persone maggiormente vulnerabili.

Articolo 9

Accesso alle prestazioni integrate dei servizi pubblici del lavoro, sociale e sanitario

Si stabiliscono le modalità con le quali le persone destinatarie degli interventi di cui alla Legge sono prese in carico dai servizi pubblici e come si attiva l'intervento della équipe multi professionale prevista all'articolo 2.

Articolo 10

Verifica della condizione di fragilità e vulnerabilità e presa in carico unitaria

Si stabiliscono le modalità di accertamento della condizione di fragilità e vulnerabilità che possono dar luogo alla presa in carico unitaria della persona.

Articolo 11

Equipe multi professionale

Definisce la composizione dell'equipe multi professionale, composta dal personale delle Pubbliche Amministrazioni interessate.

Articolo 12

Attività dell'equipe multi professionale

Stabilisce azioni e modalità di intervento dell'Equipe multiprofessionale.

Articolo 13

Programma personalizzato di interventi

Individua contenuti e modalità di definizione del programma personalizzato di interventi finalizzati all'inserimento lavorativo ed alla inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità.

Articolo 14

Responsabile della gestione del programma personalizzato di interventi

Definisce le modalità con le quali l'equipe, al proprio interno, individua il responsabile del caso.

Articolo 15

Prestazioni pubbliche e condizionalità

Stabilisce le modalità attraverso le quali vengono assunti gli impegni previsti nel programma personalizzato e le regole dell'eventuale decadenza degli interventi promossi per le persone prese in carico dall'Equipe

Articolo 16

Formazione ed aggiornamento degli operatori nei servizi pubblici integrati

Individua le modalità di formazione ed aggiornamento professionale, secondo le previsioni e nei limiti delle risorse individuate dalla Giunta regionale nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati del lavoro, sociale e sanitario di cui all'articolo 3, nell'ambito degli interventi previsti dal FSE.

Articolo 17

Sistemi informativi

Stabilisce le modalità con le quali la Giunta individua gli standard informativi necessari per omogeneizzare i diversi sistemi informativi dei servizi pubblici coinvolti, i requisiti minimi hardware e software da assicurare a livello territoriale e le regole e condizioni attraverso cui viene resa consultabile l'intera serie delle operazioni realizzate dai servizi pubblici integrati.

Articolo 18

Orientamento, supporto individuale e formazione professionale

La Giunta, nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati per il lavoro di cui all'articolo 3, definisce azioni, strumenti, modalità ed interventi specifici di orientamento, supporto individuale e formazione professionale, a beneficio delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, nell'ambito degli interventi previsti dal FSE per le azioni relative agli interventi a favore delle persone svantaggiate e i disabili non compresi negli interventi previsti dalla Legge 68/99 e nell'ambito degli interventi di cui al FRD per gli interventi rivolti a disabili ai sensi della Legge 68/99.

Articolo 19

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005

Norma che interviene sugli articoli 25 e 26 della legge regionale n. 17 del 2005 per istituire dopo i tirocini finalizzati all'inclusione sociale secondo quanto previsto dalle "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" di cui all'accordo tra il Governo e le Regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, sottoscritto il 22 gennaio 2015." e disciplinarne il funzionamento.

Si tratta di tirocini volti a favorire l'inclusione sociale, l'acquisizione di un maggior livello di autonomia delle persone e a riabilitazione.

I tirocini saranno realizzati nell'ambito delle attività previste dal FSE per le persone in situazioni di svantaggio e per i disabili non compresi negli interventi previsti dalla Legge 68/99 e nell'ambito delle attività del FRD per gli interventi rivolti a disabili ai sensi della Legge 68/99.

I tirocini attivati dalle altre Pubbliche Amministrazioni coinvolte saranno finanziati con risorse di loro competenza.

Articolo 20

Tirocini delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità

Stabilisce le modalità con le quali l'Equipe può promuovere per le persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità i tirocini appartenenti all'insieme delle tipologie previste dall'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2005, e definisce il compito della Giunta rispetto all'individuazione di deroghe in materia di disciplina ed importo della indennità per i tirocini disciplinati ai sensi dell'articolo 26-*octies* della legge regionale n. 17 del 2015.

Stabilisce inoltre che la Regione può sostenere progetti innovativi di tirocinio, a beneficio delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, progetti che saranno individuati nelle linee di programmazione regionale. Gli interventi si realizzeranno nell'ambito delle attività previste dal FSE per le persone in situazioni di svantaggio e per i disabili non compresi negli interventi previsti dalla Legge 68/99 e nell'ambito delle attività del FRD per gli interventi rivolti a disabili ai sensi della Legge 68/99.

Articolo 21

Forme giuridiche di lavoro

Norma di principio relativa alle forme contrattuali e di flessibilità, oraria o organizzativa e funzionale, adottabili per l'inclusione lavorativa di soggetti in condizioni di fragilità e vulnerabilità in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni delle persone.

Articolo 22

Misure di sostegno all'inserimento al lavoro

Stabilisce le modalità di rapporto con le agenzie di somministrazione di lavoro accreditate, che stipulino con le persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità contratti di lavoro. Tali rapporti possono anche prevedere la stipula di convenzioni, non onerose, tra la Regione e le Agenzie volta a coinvolgere queste ultime nella realizzazione degli obiettivi di inserimento al lavoro nonché del sostegno alla inclusione sociale ed alla autonomia dei soggetti vulnerabili.

Articolo 23

Coinvolgimento delle imprese e dei datori di lavoro e promozione della responsabilità sociale

Norma relativa alla necessità di mantenere relazioni costanti con le imprese ed i datori di lavoro, promuovendo anche la responsabilità sociale delle imprese e dei datori, coinvolgendoli nella realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla legge. Eventuali oneri derivanti dalla promozione e sostegno di azioni a supporto della responsabilità sociale saranno coperti con il FSE.

Articolo 24

Promozione delle opportunità di lavoro

Si prevedono incentivi per i datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro con le persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, tenuto conto della disciplina complessiva europea, nazionale e regionale in materia, ove queste persone non possano fruire di altro adeguato sostegno di tipo economico alla loro occupazione. Contributi possono inoltre essere erogati per le spese sostenute dai datori di lavoro per adeguamenti funzionali a consentire l'inserimento delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, oltre che per l'impiego esclusivo di personale nell'ausilio di queste persone e per la formazione del personale adibito a tali compiti. Nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati per il lavoro di cui all'articolo 3 si definiscono disciplina e condizioni di accesso agli incentivi ed ai contributi. Si interviene con contributi nell'ambito delle attività del FSE per gli interventi rivolti a persone svantaggiate e ai disabili non compresi negli interventi previsti dalla Legge 68/99, e nell'ambito del FRD per gli interventi rivolti a disabili ai sensi della Legge 68/99 e del Fondo nazionale Disabili ex Legge 68/99 per gli incentivi e aiuti per l'inserimento delle persone disabili ai sensi dell'art. 13 della Legge 68/99.

Articolo 25

Cooperative sociali

Assegna alla Giunta il compito di definire le le forme e gli strumenti di raccordo con le cooperative sociali ed i loro consorzi, in coerenza con la legge regionale 17 luglio 2014, n. 12 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381"), al fine di realizzare gli obiettivi della legge.

Articolo 26

Percorsi di lavoro autonomo ed imprenditoriale

Individua ulteriori strumenti a supporto dell'inserimento lavorativo delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità nell'ambito del lavoro autonomo e imprenditoriale.

Articolo 27

Supporto alle attività di lavoro autonomo ed imprenditoriale

In riferimento al lavoro autonomo ed imprenditoriale si prevede che nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati per il lavoro di cui all'articolo 3, si individuino specifiche misure di supporto quali: incubatori di impresa, definendo anche le caratteristiche logistiche ed organizzative nonché professionali, necessarie per garantire un adeguato accompagnamento e supporto delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità e la possibilità di erogare crediti, di cui al successivo articolo 29. I servizi (incubatore) sono realizzate nell'ambito delle attività del FSE per gli interventi rivolti a persone svantaggiate e ai disabili non compresi negli interventi previsti dalla Legge 68/99, e nell'ambito del FRD per gli interventi rivolti a disabili ai sensi della Legge 68/99

Articolo 28

Sostegno finanziario delle attività di lavoro autonomo ed imprenditoriale

Individua misure di sostegno e contributi a beneficio delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità inserite in percorsi di creazione di lavoro autonomo o imprenditoriale, anche in relazione ad eventuali spese sostenute. La disciplina e le condizioni di accesso sono precisate dalla Giunta regionale, nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati per il lavoro di cui all'articolo 3. Tali attività sono ricomprese nell'ambito del FSE per gli interventi rivolti a persone svantaggiate e ai disabili non compresi negli interventi previsti dalla Legge 68/99, nell'ambito del FRD per gli interventi rivolti a disabili ai sensi della Legge 68/99.

Articolo 29

Accesso agevolato al credito

Assegna alla Giunta regionale il compito di individuare criteri e condizioni delle forme agevolate di accesso al credito, anche nella forma del micro-credito, e sottoscrivere convenzioni con gli istituti di credito. Eventuali sperimentazioni di forme di microcredito potranno essere finanziate con risorse del FSE.

Articolo 30

Monitoraggio

Si prevede la realizzazione di un monitoraggio periodico degli interventi finalizzato all'elaborazione delle linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociale e sanitario, di cui all'articolo 3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione di azioni di monitoraggio i Comuni o Unione di Comuni faranno fronte con risorse loro destinate dal bilancio regionale al Fondo Sociale Regionale quale concorso per l'attuazione dei piani di zona previsti dalla legge regionale 2 del 12 marzo 2003. Per la Regione si farà fronte con: il FSE, il FRD e il Fondo sanitario regionale.

Articolo 31

Clausola valutativa

Stabilisce le modalità, tempi e contenuti della relazione che la Giunta deve presentare alla commissione assembleare competente la relazione sull'attuazione della legge.

Articolo 32

Entrata in vigore

Norma operativa che stabilisce i tempi per l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nella legge.